



Provincia di Benevento

SETTORE GESTIONE TERRITORIO RISORSE IDRICHE E AMBIENTE

Gestione Integrata Risorse Idriche - Ecologia

DETERMINAZIONE N. 712 DEL 11/04/2022

OGGETTO: Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso **INDUSTRIALE** mediante scavo pozzo ai sensi dell'art. 92 e seguenti del T.U. 1775/1933 e s.m.i. e dell'art. 6 del R.R. n. 12 del 12/11/2012. Ditta GCM Gruppo Caseario Meridionale Srl -Via Barrata (Foglio 11, P.lla n. 78 e n. 103) del Comune di Puglianello (BN).

IL DIRIGENTE AD INTERIM

Premesso che:

ai sensi dell'art. 25 della Legge Regionale 54/1980 "*sono sub delegate alle Province tutte le funzioni amministrative delegate alla Regione nella materia delle acque e degli acquedotti*";

con Legge Regionale n. 16 del 20/3/1982, sono stati stabiliti gli indirizzi e le direttive per l'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione alle Province, sempre in materia di acque ed acquedotti e che col successivo Regolamento n. 12 del 12/11/2012, sono state regolamentate le procedure relative alle concessioni per piccole derivazioni, attingimenti e uso domestico di acque pubbliche;

l'articolo 92 e seguenti del T.U. dell'11/12/1933 n. 1775 recano disposizioni speciali sulle acque sotterranee;

l'art. 6 del Regolamento Regionale n. 12/2012 dà la possibilità di presentare domanda per il rilascio dell'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee mediante scavo di pozzo.

la Sig. MAIELLO Angelo Raffaele nato a Napoli il 10.07.1979 e residente a Sant'Anastasia (NA) alla Via Antonio D'Auria n. 147, in qualità di titolare del fondo sito in Comune di Puglianello (BN), identificato in Catasto al Foglio 11, P.la n. 78 e n. 103, ha inoltrato richiesta di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee mediante scavo di pozzo per uso **INDUSTRIALE**, alla Via Barrata di Puglianello, acquisita al prot. dell'Ente al n. 8674 del 22.03.2021 e relative integrazioni acquisite il 13.09.2021 al prot. n. 20889 e 25.10.2021 al prot. n. 23857;

Visti gli atti tecnico allegati alla richiesta, a firma del Geol. Dott. Daniele Pepicelli;

Considerato che

l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, con nota prot. n. 9347 del 04.04.2022, acquisita in data 05.04.2022 al prot. n.8030, ha espresso il proprio parere di competenza;

Visti:

la Legge n. 241 del 07-08-1990 e s.m.i.;

il D.Lgs. n.152 del 03.04.2006 e s.m.i.;

il T.U. n. 1775 del 11/12/1933 e il Regolamento Regionale n. 12/2012;

Il D.P. n. 28 del 01.07.2021 di incarico di dirigente ad interim del Settore Gestione Territorio Risorse Idriche e Ambiente;

le D.D. n. 180 del 01.2.2022, a firma del Dirigente del Settore Tecnico della Provincia con la quale, tra l'altro, al sottoscritto veniva confermata la Responsabilità della Posizione Organizzativa del Servizio "Gestione Integrata Risorse Idriche – Ecologia" già attribuita con D.D. n. 2034 del 29.10.2021;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1) **di autorizzare** la GCM Gruppo Casario Meridionale Srl -Via Barrata Puglianello (BN) e per essa il Sig. MAIELLO Angelo Raffaele nato a Napoli il 10.07.1979 e residente alla Via Antonio D'Auria n. 147- Sant'Anastasia (NA), in qualità di proprietario del fondo sito in Via Barrata di Puglianello (BN), riportato in Catasto al foglio 11, p.lla n. 78 e n. 103, alla ricerca di acque sotterranee mediante scavo di un pozzo sul terreno sopraindicato, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 12/2012, per uso INDUSTRIALE, alle modalità e condizioni di seguito elencate:

che la ricerca di acque sotterranee, per uso INDUSTRIALE, venga effettuata esclusivamente sul fondo riportato in Catasto al foglio 11, P.lla n. 78 e n. 103 del Comune di Puglianello (BN), nel rispetto dei limiti e delle distanze da terzi confinanti come stabilito dalle leggi e regolamenti urbanistici locali e, comunque, in ogni caso, facendo salvi gli eventuali diritti di terzi;

che la ditta ottemperi a quanto previsto dal D.P.R. n. 547/1955 - Norme generali di prevenzione infortuni - ed in particolare all'art. 10 che recita: *“Le aperture esistenti nel suolo o nel pavimento dei luoghi e degli ambienti di lavoro o di passaggio, comprese le fosse ed i **pozzi**, devono essere protetti da solide coperture o da parapetti normali, atti ad impedire la caduta di persone. Quando queste misure non siano attuabili, le aperture devono essere munite di apposite segnalazioni di pericolo”*;

che vengano adottate tutte le cautele atte ad evitare inquinamenti della falda sotterranea;

che i lavori per la ricerca dell'acqua vengano avviati entro due mesi dalla notifica della presente autorizzazione;

che venga chiesta la proroga della presente autorizzazione nel caso che la durata della ricerca dell'acqua si protragga oltre l'anno;

che, nel caso di rinvenimento di acque minerali o termali, ne venga data comunicazione a quest'Ufficio ed alla Regione Campania;

che la ditta si obblighi a risarcire gli eventuali danni che potrà arrecare a terzi, per i quali la Provincia di Benevento s'intende sollevata fin da ora da qualsiasi responsabilità o indennizzo di sorta;

che venga inviato a quest'Ufficio l'esito della ricerca, anche se negativo nonché le analisi dell'acqua;

che venga inoltrata a quest'Ufficio la relativa denuncia del pozzo e contestuale istanza di concessione di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 7 del R. R. n. 12/2012;

che venga ottemperato tutto quanto previsto dalla Legge 464 del 04.08.1984 nel caso di ricerca spinta ad una profondità maggiore di m. 30 (trenta) dal piano di campagna;

rispettare i termini di cui alle Norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque (PTA) per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei e della protezione e valorizzazione delle risorse idriche, approvato dalla Regione Campania con la D.G.R. n. 440 del 12.10.2021, nonché del Piano di Gestione delle Acque (Direttiva 2000/60/CE), approvato dal Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale con DPCM 27 ottobre 2016;

2) **di precisare** che:

la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 6 del R.R. n. 12/2012, ha validità di anni uno dalla data di esecutività della stessa e che può essere prorogata, su espressa richiesta del richiedente, una o più volte per ulteriori periodi di sei mesi previa constatazione dei lavori eseguiti;

la presente autorizzazione può essere revocata, ai sensi dell'art. 101 del T.U. 1775/1933, da questa Provincia, senza indennizzo alcuno, per i seguenti motivi:

- 1) per l'inosservanza anche di una delle suddette condizioni;
- 2) se i lavori di ricerca non venissero iniziati entro due mesi dalla notifica dell'autorizzazione;
- 3) se i lavori di ricerca venissero sospesi per oltre sei mesi;
- 4) se l'autorizzazione venisse ceduta a terzi senza il preventivo Nulla Osta di questa Provincia;
- 5) se la ricerca dell'acqua risultasse incompatibile col regime delle falde sotterranee in generale ed in particolare con quelle vincolate con D.M. 14/07/1969 n. 1869 per l'attuazione degli schemi acquedottistici del Piano

Regolatore degli Acquedotti della Campania ai sensi e per gli effetti della legge 4/2/1963 n. 129 e del D.P.R. n. 1090 dell'11/3/1968.

3) **di precisare** altresì che:

il presente provvedimento non è titolo abilitativo ai fini urbanistici – edilizi, viene emesso fatti salvi i diritti di terzi e delle eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, e quant'altro necessario previsto dalle vigenti leggi per il caso di specie;

la provincia di Benevento si riserva la revoca del presente provvedimento nel caso del mancato rispetto di quanto prescritto e precisato;

nella fase di lavorazione si dovrà rispettare quanto stabilito dal D.Lgs. n.152 del 03.04.2006 e s.m.i. in materia di trattamento e recupero rifiuti, impatto acustico ed emissioni in atmosfera, nel rispetto della salute pubblica e dell'ambiente;

si dovrà osservare la normativa emanata in materia di tutela della salute dell'uomo e di sicurezza sui luoghi di lavoro, D.Lgs del 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i;

si dovrà assicurare fedelmente la compatibilità urbanistica per i lavori di che trattasi e rispettare ogni altra autorizzazione da rilasciarsi dalle autorità competenti ai sensi di legge;

a conclusione dei lavori dovranno essere fornite le analisi, sia per verificare lo stato dell'acquifero e sia per avviare la richiesta di certificazione all'ASL competente per territorio attestante, per le acque destinate al consumo umano, zootecnico ed altro, la conformità ai parametri stabiliti dal D.lgs. 31 del 2001, come previsto dall'art. 7 del Regolamento Reg.le n. 12/2012 per la richiesta di concessione alla derivazione;

si dovrà comunicare, in via preventiva, eventuali modifiche rispetto alla documentazione in atti;

4) **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa economica per la Provincia di Benevento;

5) **di evidenziare** che il presente provvedimento sarà inviato, per eventuali controlli, al Corpo di Polizia Provinciale, ed è rilasciato, fermi restando i diritti di terzi, facendo salvi ulteriori visti, autorizzazioni, concessioni e prescrizioni di competenza di altri Enti e/o Organismi nonché altre disposizioni legislative o regolamentari comunque applicabili in riferimento all'attività dell'impianto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (arch. Raffaele Rabuano)

IL DIRIGENTE AD INTERIM

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

